



PWG Srl – Società con Socio Unico

Castello d'Argile(BO), via E. Mattei, 8

Tel.: 051-686.20.00 r.a. – Fax: 051-686.13.43

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 02873661207

www.pwgsrl.com

info@pec.pwgsrl.com

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER FORNITURA DI BENI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

PWG S.r.l. - con sede legale ed operativa in via E. Mattei, 8-40050 Castello D'Argile -BO- capitale sociale Euro 1.000.000,00 (un milione,00) codice fiscale, partita IVA 02873661207, con iscrizione al Registro delle Imprese di BOLOGNA al N. REA BO-474108.

Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito le "Condizioni Generali" e/o anche solo "CGC"), già presenti sul sito internet di PWG S.r.l. all'indirizzo www.pwgsrl.com, risultano essere d'immediata conoscenza ed accessibilità di terzi ed in particolare del Fornitore, attraverso il collegamento (link) riportato nel presente paragrafo. Le presenti CGC regoleranno i rapporti tra il Fornitore (come definito nell'Ordine) e la Società (PWG), salvo il caso che i rapporti obbligatori tra Committente e Fornitore non siano già stati regolamentati da accordo quadro, che assume e riveste fonte negoziale esclusiva nei rapporti tra le parti.

Committente (come definita nell'Ordine, di seguito "**PWG Srl – Società con Socio Unico**", ovvero anche solo **PWG**") relativi alla fornitura di beni (di seguito la "Fornitura") da parte del Fornitore in favore di PWG (PWG e il Fornitore, di seguito, congiuntamente, le "Parti").

Le presenti Condizioni Generali, unitamente all'Ordine, agli allegati ed alla documentazione contenente specifiche disposizioni relative alla Fornitura, sono parte integrante e sostanziale dell'Ordine medesimo e con esso costituiscono l'unico contratto atto a regolamentare i rapporti tra le Parti (d'ora in avanti il "Contratto"), che, pertanto, sostituisce integralmente eventuali altri e diversi accordi negoziali precedentemente sottoscritti tra le Parti. Si considereranno conosciute ed accettate le presenti Condizioni Generali, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con la semplice accettazione dell'Ordine ricevuto e l'esecuzione dello stesso. Ove le presenti CGC non siano state, per qualsiasi motivo, ricevute dal Fornitore, le stesse si considereranno, comunque, dal medesimo conosciute ed accettate, essendo pubblicate sul sito internet di PWG S.r.l. all'indirizzo www.pwgsrl.com.

Qualsiasi modifica del Contratto dovrà constare da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

In caso di conflitto tra le Condizioni Generali e l'Ordine, le prime prevorranno, ove non espressamente derogate dalle Parti. In caso di conflitto tra la documentazione contenente specifiche disposizioni relative alla Fornitura e/o all'Installazione, gli allegati e l'Ordine medesimo, quest'ultimo prevorrà.

Con l'accettazione, anche tacita, delle presenti Condizioni Generali, il Fornitore rinuncia espressamente all'applicazione delle proprie condizioni generali e/o particolari, seppure in precedenza inviate e/o richiamate, che dovranno ritenersi, pertanto, prive di alcuna efficacia tra le Parti.

2. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

L'Ordine diventerà vincolante per le Parti una volta accettato dal Fornitore mediante comunicazione scritta da inviare a PWG, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 3, nel termine indicato nell'Ordine stesso e, comunque non oltre 5 giorni solari. Decorso tale termine l'Ordine si intenderà revocato/cessato. Nel caso di mancata indicazione di un termine per l'accettazione, l'Ordine potrà essere revocato in qualunque momento da parte di PWG.

Il Fornitore, con l'accettazione dell'Ordine, si impegna ad eseguire la Fornitura conformemente a quanto stabilito ai sensi del Contratto.

Eventuali richieste di modifiche che facciano seguito all'accettazione dell'Ordine dovranno essere dal Fornitore segnalate a PWG per iscritto, comunque, prima dell'avvio dell'esecuzione del Contratto; affinché le predette modifiche siano realmente efficaci e vincolanti per PWG, quest'ultima dovrà avere sottoscritto apposita accettazione scritta delle medesime, viceversa, saranno integralmente inefficaci ed inopponibili nei confronti della Committente. Nel caso in cui l'esecuzione del Contratto avvenisse prima dell'accettazione delle modifiche da parte di PWG, il Contratto si intenderà concluso alle presenti condizioni.

3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto agli indirizzi di corrispondenza e con le modalità indicate nell'Ordine. Le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente eventuali variazioni.

4. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la Fornitura e l'Installazione oggetto del Contratto è l'importo indicato nell'Ordine alla voce "Totale Ordine" (di seguito il "Corrispettivo"). Il Corrispettivo è onnicomprensivo ed include ogni elemento, spesa, onere e tutto quanto necessario per l'esatta esecuzione del Contratto

da parte del Fornitore, ivi compresi gli oneri per l'adempimento alle prescrizioni di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ove previsti, che saranno espressamente comunicati a cura e onere del Fornitore ed inseriti nell'Ordine.

5. FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

Nella fattura il Fornitore dovrà obbligatoriamente indicare il nominativo della persona richiedente i beni e il codice Job/Progetto (qualora previsto) a cui verrà imputata la spesa.

La fattura dovrà contenere l'indicazione del numero di ordine di acquisto inviato da PWG. PWG sarà autorizzata a rifiutare fatture che indichino una data precedente a quella dell'ordine. In tal caso, tali fatture dovranno essere annullate dal Fornitore mediante l'emissione di nota di credito e sostituite con fatture recanti la data corretta.

Il pagamento sarà effettuato da PWG a mezzo bonifico bancario o ricevuta bancaria sul conto corrente bancario del Fornitore nei termini di pagamento indicati nell'Ordine.

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a PWG qualsiasi modifica dei propri dati anagrafici e fiscali, quali a mero titolo esemplificativo: Partita IVA, indirizzo, denominazione sociale. La mancata comunicazione dei predetti dati comporterà la sospensione del pagamento della fattura riportante dati non aggiornati rispetto a quelli comunicati a PWG.

PWG è altresì autorizzata, con la sottoscrizione e/o l'accettazione tacita delle presenti CGC, a portare in compensazione diretta il prezzo pattuito per le Forniture con gli importi contestati a titolo di penale (art. 6) e eventuali maggiori costi sostenuti (art. 7).

6. LUOGO, TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

La Fornitura oggetto del Contratto dovrà essere consegnata eseguita, a cura e a spese del Fornitore, presso l'indirizzo ed i luoghi indicati da PWG nell'Ordine.

I termini di consegna della Fornitura, indicati nell'Ordine da parte di PWG, sono da considerarsi essenziali, ai sensi dell'articolo 1457 c.c., ed espressamente accettati e conosciuti dal Fornitore.

Eventuali ritardi nella consegna della Fornitura che siano prevedibili da parte del Fornitore, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto a PWG, Ufficio Acquisti, e il Fornitore sarà tenuto ad indicare a PWG i nuovi termini di consegna e/o Installazione previsti.

In tal caso, PWG avrà facoltà di accettare la modifica del termine di consegna della Fornitura, richiedendo, ove il termine di consegna sia superiore ai tre giorni lavorativi, una penale giornaliera pari all'3% del valore dell'ordine stesso, che potrà essere compensata, avendo il Fornitore espresso la propria autorizzazione, da PWG con il prezzo e/o parte dello stesso della fornitura; l'accettazione dovrà essere comunicata mediante comunicazione scritta, ovvero dovrà essere comunicato di volersi avvalere della risoluzione di diritto del Contratto per inadempimento del Fornitore, con riserva di agire per il risarcimento del danno.

I prodotti devono essere consegnati dal fornitore adottando tutte le misure atte a garantire il corretto trasporto e stoccaggio dei materiali senza comprometterne l'integrità o la capacità di adempimento alla propria funzione. Nel caso in cui PWG, a suo insindacabile giudizio, ritenga la fornitura non conforme, o parte di essa, per riuscire ad adattarla al ciclo produttivo, avrà diritto di chiedere al fornitore la corresponsione di una penale che, indipendentemente dalle problematiche create, sarà pari ad Euro 100,00 (cento/00) più IVA l'ora, da un minimo di 8 (otto) ore ad un massimo di 6 (sei) giorni lavorativi: il Fornitore sarà tenuto a corrispondere l'indennità a semplice richiesta di PWG; resta comunque salva la facoltà di PWG di chiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno, incluso quello da parte di Clienti di PWG in caso di ritardo, risoluzione, o richiesta danni per i vizi causati e collegati al presente inadempimento.

In ogni caso, il Fornitore sarà ritenuto unico responsabile per tutte le conseguenze dipendenti dalla ritardata esecuzione della consegna della Fornitura.

L'imballo della merce si intende a perdere salvo diverso accordo scritto; l'imballo deve in ogni caso essere appropriato al materiale fornito e al mezzo di trasporto utilizzato.

Il Fornitore nell'esecuzione del Contratto si obbliga a:

a) ottemperare alle disposizioni legislative e ad osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità incluse quelle europee, applicabili al Contratto in particolare il Fornitore si impegna a fornire al Committente solo Prodotti conformi alla normativa vigente, obbligandosi a rispettare tutte le prescrizioni relative a sostanze regolamentate e/o bandite dall'unione europea e, in particolare, quelle indicate nel regolamento 2006/1907/CE (regolamento REACH);

b) a garantire sotto la propria esclusiva responsabilità, nel caso in cui produca o commercializzi i Prodotti al di fuori dell'unione europea, che tutti i Prodotti siano conformi alle normative e direttive europee in vigore, sia generali, incluse quelle che riguardano la salute e la prevenzione degli infortuni dei lavoratori, sia specifiche, collegate ai componenti utilizzati;

c) tenersi costantemente informato su eventuali modifiche, emissione di nuovi provvedimenti che integrino, sostituiscano le direttive esistenti;

d) rispondere dell'esatto adempimento dei propri obblighi legali, fiscali e contrattuali, anche nei confronti dei suoi eventuali fornitori e subappaltatori.

7. CONTROLLO DELLA FORNITURA

I beni oggetto di Fornitura dovranno essere conformi alle indicazioni specificamente stabilite nell'Ordine da PWG, con riserva di quest'ultima di effettuare un controllo quantitativo e qualitativo dei beni oggetto di Fornitura, intendendosi la Fornitura definitivamente accettata solo dopo l'esito positivo dei controlli da parte di PWG.

In presenza di esito negativo dei controlli, la Fornitura verrà rifiutata o restituita a carico del Fornitore e gli eventuali costi di Installazione e disinstallazione (personale dipendente di PWG, spese di trasferta ecc) sostenuti da PWG resteranno ad esclusivo carico del Fornitore medesimo, senza che questi abbia diritto alla corresponsione del Corrispettivo, né di qualunque importo a qualunque titolo, neppure di indennizzo, salvo il diritto al risarcimento del danno in favore di PWG. Qualora venga riscontrata nei Prodotti una difettosità e/o una non corrispondenza a quanto ordinato anche rispetto alle eventuali specifiche tecniche di PWG S.r.l., il Fornitore dovrà prontamente porre rimedio riparando/sostituendo il Prodotto. Nel caso di Prodotti non conformi, PWG S.r.l., a suo insindacabile giudizio, avrà anche la facoltà di: (a) adattare i Prodotti non conformi con lavorazioni supplementari a cura e a spese del Fornitore (b) annullare l'ordine con semplice comunicazione scritta al Fornitore, (c) rifiutare i singoli Prodotti o loro componenti, o l'intero lotto di cui fanno parte senza richiederne la sostituzione; in ogni caso resta salvo ed impregiudicato il diritto di PWG S.r.l. di risolvere il Contratto di Fornitura nel caso di mancata accettazione dei Prodotti per non conformità degli stessi rispetto a quanto ordinato e nessun importo ad alcun titolo sarà dovuto al Fornitore

8. GARANZIA DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga a fornire a PWG garanzia per le difformità ed i vizi relativi alla Fornitura e all'Installazione per un periodo di due anni a decorrere dalla data di accettazione degli stessi.

Durante il periodo di garanzia il Fornitore si obbliga a propria cura e spese ad eseguire tutti gli interventi necessari per eliminare le difformità ed i vizi e ripristinare la corretta funzionalità della Fornitura. In alternativa a quanto sopra, PWG avrà facoltà di chiedere che il Corrispettivo sia proporzionalmente diminuito salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa del Fornitore.

Resta inteso che qualora le difformità o i vizi dei beni oggetto di Fornitura siano tali da renderli del tutto inadatti alla loro destinazione, PWG potrà chiedere la risoluzione del Contratto, con diritto a richiedere oltre le penali contrattualmente previste all'art. 6, anche i maggiori danni subiti.

9. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore dichiara di conoscere e di condividere i principi etici sanciti dalle Nazioni Unite in materia di diritti umani e dei lavoratori. Il Fornitore si impegna ad astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di PWG con la sottoscrizione del Contratto.

L'eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima PWG a risolvere il rapporto contrattuale in essere con il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da PWG per effetto di detto inadempimento.

Il Fornitore nell'esecuzione del Contratto dovrà avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato (di seguito i "Lavoratori") con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione nel rispetto della normativa vigente e dei principi etici sanciti a livello internazionale in materia di diritti umani e dei lavoratori.

I Lavoratori dipenderanno solo ed esclusivamente dal Fornitore con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di PWG.

Il Fornitore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva dei Lavoratori e, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne PWG da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detti Lavoratori o da terzi, in ragione del mancato rispetto delle previsioni del presente articolo o comunque in relazione all'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto.

Il Fornitore relativamente ai Lavoratori si obbliga a:

- ottemperare agli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia giuslavoristica, di previdenza sociale, di assicurazione, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- adottare le misure di salute e sicurezza finalizzate alla prevenzione dei rischi sul lavoro, con particolare riferimento alle norme del D. Lgs. 81/2008, e far applicare tali misure ai Lavoratori;
- applicare ai Lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria di riferimento;
- corrispondere ai Lavoratori tutti i trattamenti retributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e contributivi applicabili al rapporto di lavoro.

Il Fornitore, su richiesta di PWG e nel termine dalla stessa indicato, si obbliga ad esibire tutta la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente articolo, nonché la documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti dei Lavoratori impiegati ed il pagamento dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.

In ogni caso, congiuntamente a ciascuna fattura, il Fornitore si impegna, costituendo condizione necessaria per il pagamento delle fatture emesse, a fornire a PWG copia dei seguenti documenti:

- D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, per la verifica e l'acquisizione del quale il Fornitore rilascia espressa delega a PWG, affinché la stessa possa, in via autonoma ed indipendente, ai sensi dell'art. 1 Decreto interministeriale del 30/01/2015 - Min. Lavoro e Politiche Sociali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 01.06.2015, per procedere alla consultazione ed allo scarico dal sito INPS "DURC-Online" del relativo documento, così da accertare l'idoneità/regolarità del documento "DURC" trasmesso dal Fornitore, valendo, altresì, la presente autorizzazione/delega quale espressa manifestazione di assenso alla consultazione e scarico;
- autocertificazione relativamente al regolare pagamento delle retribuzioni e di ogni altro trattamento economico ai propri dipendenti.

Le Parti dichiarano di conoscere la normativa di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, introdotto dal D.L. 124/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019 in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nell'ambito di contratti d'appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, del valore complessivo superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Le Parti concordano che, ricorrendo i presupposti di applicazione della normativa di cui al paragrafo che precede, in concomitanza con l'accettazione dell'Ordine, il Fornitore dovrà altresì consegnare a PWG il Documento Unico di Regolarità Fiscale (cd. D.U.R.F.) in corso di validità.

Nel caso in cui il D.U.R.F. non fosse disponibile, il Fornitore si obbliga a trasmettere a PWG, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, del d. lgs. 241 del 1997, i seguenti documenti:

- copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973, articolo 50, comma 4, del d. lgs. n. 446 del 1997 e articolo 1, comma 5, del d. lgs. n. 360 del 1998, dal Fornitore trattenute ai Lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del Contratto;
- un elenco nominativo di tutti i Lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere o servizi affidati da PWG, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al Lavoratore collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti di tale Lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata da PWG.

PWG si riserva il diritto di sospendere il pagamento del Corrispettivo sino all'ammontare del 20% dello stesso, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, qualora il Fornitore non abbia provveduto a consegnare il D.U.R.F. né abbia ottemperato all'obbligo di trasmettere le deleghe di pagamento di cui al punto a) e le informazioni relative ai Lavoratori impiegati di cui al punto b) che precedono, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Fermo quanto precede, il Fornitore si obbliga a mantenere PWG indenne e manlevata da qualunque responsabilità, sia giudiziale che stragiudiziale, che abbia relazione con il Contratto o che derivi da atti o omissioni del Fornitore e/o dei Lavoratori e/o eventuali subappaltatori.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi del presente articolo, in qualsiasi modo accertato, PWG avrà diritto di risolvere il Contratto di diritto ex articolo 1456 c.c.

10. DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il Fornitore dovrà eseguire il Contratto tramite la sua impresa.

E' fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a terzi subappaltatori l'esecuzione del Contratto, salva espressa autorizzazione scritta di PWG. In tale ipotesi, il Fornitore risponderà nei confronti di PWG rispetto alle prestazioni eseguite dal subappaltatore.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi del presente articolo, in qualsiasi modo accertato, PWG avrà diritto di risolvere il Contratto di diritto ex articolo 1456 c.c.

11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere a terzi, anche parzialmente, il Contratto, fatto salvo il caso di espresso e preventivo consenso scritto da parte di PWG.

È fatto, altresì, espresso divieto al Fornitore di cedere il credito derivante dal Contratto, salvo il caso di espresso e preventivo consenso scritto da parte di PWG.

12. FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno responsabili per la mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti nel caso in cui tale inadempimento dipenda da causa di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze imprevedibili e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti (di seguito la "Forza Maggiore").

Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a PWG. PWG potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l'interesse a conseguire la Fornitura e l'Installazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, se la causa di forza maggiore atta a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto permanga per un periodo superiore ad 1/4 della durata del Contratto stesso, PWG avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguite.

13. DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE

I risultati e/o le realizzazioni parziali, finali, conseguenti e derivanti dalle attività svolte dal Fornitore in esecuzione di Contratti di Fornitura eseguiti secondo specifiche tecniche fornite da PWG, saranno di esclusiva proprietà di PWG, unitamente a tutti gli inerenti diritti di proprietà intellettuale, senza limitazione di tempo e di territorio, e non daranno diritto ad alcun ulteriore compenso al Fornitore oltre a quello convenuto nel Contratto di Fornitura.

14. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTICORRUZIONE

Nell'ambito del Contratto, il Fornitore si impegna per sé e per ogni soggetto che, a qualsiasi titolo, agisca in suo nome e per suo conto, al rispetto della normativa italiana e dei regolamenti applicabili in tema di prevenzione della corruzione applicabili alle Parti.

Il Fornitore si impegna a far sì che i propri soci e titolari, dirigenti, dipendenti e agenti e in ogni caso ciascun soggetto che, a qualsiasi titolo, agisca in suo nome e per suo conto, comprendano e rispettino tutti gli obblighi di cui al presente articolo, e si impegna altresì a comunicare, tempestivamente e per iscritto, a PWG ogni evento o circostanza, in conseguenza del quale gli obblighi sopra indicati non siano più validi e rispettati.

In ipotesi di avvio di qualsivoglia indagine, da parte dell'autorità giudiziaria o di altra autorità di vigilanza, volta ad accertare la violazione delle Leggi Anticorruzione, nella quale sia coinvolto il Fornitore, PWG avrà facoltà di recedere liberamente dal Contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata A/R, ovvero comunicazione equipollente, con un preavviso di 15 (quindici) giorni, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguite.

Il Contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., nel caso di violazione delle Leggi Anti-corruzione da parte del Fornitore, accertata in via definitiva da parte dell'autorità giudiziaria o di altra autorità di vigilanza.

PWG si riserva, altresì, il diritto di riformulare il presente articolo in caso di modifica delle Leggi Anti-corruzione, dandone comunicazione al Fornitore, il quale si impegna ad accettare le modifiche apportate in applicazione del presente articolo.

PWG si riserva il diritto di svolgere attività di audit finalizzate a verificare il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo. Il Fornitore si impegna a cooperare, mettendo a disposizione tutta la documentazione e le informazioni che saranno richieste da PWG.

15. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

"Clausola di salvaguardia 231

PWG s.r.l. dichiara di aver adottato il Codice Etico e il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e richiede al Fornitore di conformare i propri comportamenti alla suddetta normativa, obbligandosi, nello svolgimento delle proprie attività, ad applicare precetti etici, organizzativi e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il Fornitore, pertanto, si impegna, nei rapporti con PWG s.r.l., anche per i propri dipendenti e collaboratori, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel D. Lgs. n. 231/2001 e nel Codice Etico di PWG s.r.l., reperibile sul sito <http://www.pwgsrl.com/it/index.php> alla voce COMPLIANCE. Il Codice Etico prevede l'insieme di regole di comportamento e di valori di etica aziendale e di responsabilità sociale che PWG s.r.l. riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente di prevenire la commissione di reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001. È interesse primario di PWG s.r.l. che tutti coloro che intrattengono relazioni d'affari con la stessa svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico medesimo. In tal senso, il Fornitore dichiara esplicitamente di averne preso conoscenza e garantisce una condotta conforme alle indicazioni ivi contenute.

Il Fornitore si obbliga inoltre a far sì che quanto stabilito nel Codice Etico venga osservato dai propri subappaltatori e/o fornitori e dal loro personale. In particolare, qualora il Fornitore si avvalga di controparti (fornitori, subappaltatori, ecc.) per l'espletamento di quanto previsto dal presente contratto si impegna, altresì, prima del loro impiego, a far sottoscrivere alle stesse analoga dichiarazione.

La violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico – tra cui si richiamano in particolare quelle previste ai paragrafi: 3.1. (Conformità alla normativa vigente), 3.2. (Rapporti con la Pubblica

Amministrazione), 3.4. (Elargizione o accettazione di doni o altre utilità), 3.6. (Gestione amministrativa e contabile), 3.8. (Rapporti con la concorrenza), 3.9. (Conflitto d'interessi), 3.10. (Contributi e Sponsorizzazioni), 3.11. (Riciclaggio, terrorismo, traffico d'armi e stupefacenti), 3.12. (Contrasto alla criminalità organizzata), 3.13. (Tutela della Proprietà Industriale), 4.1. (Rapporti con la clientela), 4.2. (Rapporti con i fornitori) e 4.3. (Gestione Risorse Umane) - è considerata grave inadempimento degli obblighi scaturiti dal presente contratto e dà a PWG s.r.l. facoltà di risolvere il Contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché di richiedere il risarcimento dei danni, anche di natura reputazionale, subiti dalla medesima.

PWG s.r.l. potrà, inoltre, risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di condanna del Fornitore per un reato previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, anche non in relazione a rapporti con PWG s.r.l.

Il Fornitore manleva fin d'ora PWG s.r.l. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione delle regole previste dal Modello e dal Codice Etico di PWG s.r.l. da parte del Fornitore o di suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori e/o fornitori.

Il Fornitore si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte di funzioni aziendali di PWG s.r.l., dell'Organismo di Vigilanza di quest'ultima o terzi specialisti incaricati, previo accordo sulle tempistiche e le modalità di attuazione dei controlli.

Il Fornitore si impegna a segnalare a PWG s.r.l. ogni condotta illecita e ogni violazione del Codice Etico e della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche – limitatamente ai profili che incidono sull'esecuzione del presente contratto – di cui sia venuto, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, a conoscenza. A tal fine, il Fornitore potrà utilizzare gli appositi canali indicati nella Procedura Whistleblowing adottata da PWG s.r.l. reperibile al link: <http://www.pwgsrl.com/it/index.php> alla voce COMPLIANCE"

16. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna, anche per i propri soci e/o dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari, a mantenere strettamente riservati e a non rivelare a terze parti, per tutta la durata del Contratto, e comunque per i successivi dieci anni dalla scadenza o risoluzione del Contratto, le informazioni, sia relative a PWG che a terzi, nonché quelle relative al Contratto, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del Contratto medesimo (di seguito le "Informazioni Riservate").

Le Informazioni Riservate verranno utilizzate dal Fornitore nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto. Il Fornitore non potrà rilasciare, senza il previo consenso scritto di PWG, comunicati stampa o dichiarazioni a terzi concernenti l'esistenza, l'oggetto e/o i termini del Contratto.

Senza limitare la responsabilità del Fornitore, PWG potrà richiedere, e il Fornitore si impegna a far sottoscrivere, una dichiarazione di impegno di riservatezza, in conformità ai contenuti inclusi nel presente articolo, da parte di ogni soggetto (socio e/o dipendente e/o collaboratore e/o ausiliario) che svolga le prestazioni oggetto del Contratto.

Tale obbligo non si riferisce a dati o informazioni che il Fornitore possa dimostrare essere stati o divenuti di dominio pubblico, non in violazione del presente obbligo di riservatezza o di ulteriori obblighi di riservatezza nei confronti di terzi.

La proprietà di ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo alle informazioni scritte fornite da PWG al Fornitore e di tutte le copie, riproduzioni o parti delle stesse, come pure di qualsiasi oggetto fisico che comprenda le stesse, è e resta di esclusiva proprietà di PWG.

Il Fornitore si impegna a riconsegnare a PWG quanto di sua proprietà alla scadenza o alla risoluzione del Contratto o in tempo anteriore quando non ne sia più richiesto l'uso per l'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore dichiara e garantisce che le informazioni trasmesse a PWG durante l'esecuzione del Contratto non sono soggette a restrizioni d'uso o di rivelazione e la trasmissione a PWG non viola alcun diritto di terzi.

17. INFORMAZIONI SOCIETARIE E INDIPENDENZA DELLE ENTITA'

Il Fornitore garantisce di aver fornito a PWG informazioni complete e accurate in ordine alla propria compagine societaria.

Il Fornitore si impegna ad informare PWG circa eventuali variazioni della propria compagine societaria che dovessero intervenire, non appena ne venga a conoscenza.

Nel caso in cui PWG notifichi al Fornitore di avere riscontrato e/o individuato circostanze che possano determinare la compromissione dell'indipendenza di una entità aderente al network PWG ai sensi delle norme, regolamenti e principi applicabili nella fattispecie e connesse alla situazione soggettiva del Fornitore e dei suoi soci come risultante dalle informazioni di cui sopra, il Fornitore accetta che PWG possa recedere dal Contratto con effetto immediato dalla data di ricevimento della comunicazione da formalizzare a mezzo raccomandata o PEC e senza che da ciò possa derivare alcun diritto di indennizzo o risarcimento a favore del Fornitore e senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguite.

18. RECESSO

PWG avrà facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore con 20 (venti) giorni solari di preavviso nel caso di contratto di durata superiore a tre mesi e pari o inferiore a sei mesi; 30 (trenta) giorni solari di preavviso nel caso di contratto di durata superiore a sei mesi.

In caso di recesso PWG riconoscerà al Fornitore il corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite fino alla data di recesso senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun ulteriore importo a nessun titolo.

19. RISOLUZIONE

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., oltre che nei casi già previsti nelle presenti Condizioni Generali, anche nei seguenti casi:

- a) mancato adeguamento del Fornitore nel termine comunicato da PWG alle richieste formulate da quest'ultima, nel caso in cui la Fornitura risulti differente rispetto a quanto previsto nel Contratto;
- b) abbandono, interruzione o sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
- c) morte del Fornitore, se persona fisica, o modifica della sua capacità di operare tale da impedire, alterare o modificare l'adempimento del Contratto;
- d) scioglimento, trasformazione, riduzione di capitale o in caso di variazioni di rilievo degli organi direttivi del Fornitore;
- e) diminuzione della capacità finanziaria o della solvibilità economica o eventuali difficoltà giuridiche, economiche, finanziarie o di qualunque altro genere che influiscano sul regolare adempimento degli obblighi del Fornitore;
- f) compimento da parte del Fornitore di atti lesivi dell'immagine di PWG;
- g) perdita del Fornitore dei requisiti necessari per la stipula e l'esecuzione del Contratto.

Nei casi che precedono, il Contratto si intenderà risolto dalla data della comunicazione scritta comunicata al Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

20. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti giuridici regolati dalle Condizioni Generali, le Parti acquisiscono e trattano dati personali afferenti alla controparte conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito solo "Regolamento") e dalla normativa nazionale vigente, compresi eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità di controllo, ove applicabili.

Con riferimento ai dati trattati da PWG in qualità di Titolare, la fonte dei dati trattati, la tipologia degli stessi, le finalità del trattamento, nonché la base giuridica su cui lo stesso viene legittimamente effettuato risultano conformi all'art. 13 Regolamento (e.g. le categorie di destinatari dei dati personali, il periodo di conservazione dei dati, i diritti esercitabili dagli interessati).

Per il tipo di servizi resi, l'esecuzione delle Condizioni Generali implica, da parte del Fornitore, il trattamento di dati personali afferenti a persone fisiche i cui dati vengono trattati da PWG in qualità di Titolare del trattamento nell'ambito della propria attività aziendale: tale trattamento è regolato dalle Condizioni, con il quale il Fornitore viene designato Responsabile del trattamento dei dati personali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali complessivamente assunti sono essenziali e che il loro inadempimento è motivo di risoluzione di diritto delle Condizioni Generali.

Quanto al trattamento dei dati personali nell'ambito delle prestazioni del Fornitore, le Parti concordano quanto segue.

Nella presente clausola, per "Disciplina in materia di protezione dei dati personali" s'intendono: (i) il Regolamento generale dell'UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati ("Regolamento"); e (ii) ogni ulteriore legge, atto avente forza di legge e/o regolamento in materia di protezione dei dati personali applicabile, compresi i provvedimenti emanati dall'Autorità di controllo ove applicabili, nonché eventuali codici di condotta.

I termini di seguito elencati avranno il significato agli stessi attribuito nella presente clausola e nella Disciplina in materia di protezione dei dati personali:

- "Dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. I dati personali che rispettivamente PWG e il Fornitore trattano sono dati comuni ovvero dati appartenenti a categorie particolari, come di seguito definiti, che potranno essere oggetto di trattamento esclusivamente ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679; al di fuori di tali ipotesi, ogni trattamento di dati appartenenti a categorie particolari è vietato;
- "Categorie particolari di dati personali": dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale; dati genetici; dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale;
- "Persona interessata": una persona fisica identificata o identificabile. Gli interessati i cui dati personali sono trattati da PWG e dal Fornitore sono ricompresi nelle seguenti categorie: dipendenti, collaboratori, candidati, clienti, fornitori, partner commerciali, controparti, altre terze parti con le quali instaura relazioni a vario titolo;
- "Titolare del trattamento": PWG e il Fornitore che, singolarmente o insieme ad altri, determinano le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- "Responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- "Trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
- Sia il Fornitore che PWG saranno da considerarsi Titolari del trattamento in relazione ai dati personali divulgati a PWG da o per conto del Fornitore.
- Sia il Fornitore che PWG adempiranno gli obblighi previsti per il titolare del trattamento ai sensi della Disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione ai dati personali da ciascuno rispettivamente trattati nell'ambito del Contratto.
- PWG s'impegna a trasmettere al Fornitore i dati personali lecitamente, secondo quanto previsto dalla Disciplina in materia di protezione dei dati personali, per le finalità descritte nel presente atto. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne PWG da qualsiasi pretesa avanzata da persone interessate in relazione all'eventuale violazione della presente clausola da parte del Fornitore.

Il Fornitore si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il Fornitore tratterà i dati personali come ragionevolmente necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto, degli adempimenti che su di esso gravano in virtù di leggi, regolamenti e/o comunicazioni da parte di autorità competenti ovvero per altre opportune finalità interne (anche in relazione a profili amministrativi ovvero di controllo della qualità). Il Fornitore non potrà comunicare i dati personali a terzi, salvo le autorità competenti, né potrà trasmettere dati personali ad eventuali sub-contraenti, salvo che non sia a ciò preventivamente autorizzato da PWG per iscritto.

Le Parti convengono che, in caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, esse si impegnano a fornire all'interessato, nel momento in cui ne ottengono i dati personali, le informazioni indicate dall'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

21. INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679

PWG informa che verrà in possesso di dati personali di persone fisiche che agiscono per conto del Fornitore (quali nome, cognome, fax, email, numero di telefono) acquisiti nell'ambito delle trattative negoziali, della stesura del presente documento e dell'esecuzione e gestione del rapporto instaurato.

Tali dati verranno trattati mediante utilizzo di mezzi elettronici e non, e verranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, oltre all'ulteriore periodo normativamente previsto in ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale e tributaria vigenti.

I dati verranno trattati per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi di legge e regolamentari (ivi inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa antiriciclaggio);
- b) esecuzione di obblighi contrattuali.

La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di obblighi contrattuali e legali.

Potranno venire a conoscenza dei dati le seguenti categorie di persone autorizzate al trattamento: addetti alla fatturazione, alla contabilità, ai servizi amministrativi, agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, anticorruzione e per le verifiche sull'indipendenza.

PWG informa che la comunicazione dei dati per l'adempimento delle finalità (a) e (b) è necessario in quanto strettamente funzionale allo svolgimento delle Attività previste e all'esecuzione degli obblighi di legge e regolamentari; in mancanza, non sarà possibile eseguire gli adempimenti connessi alle prestazioni contrattuali e/o adempiere agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati, per le finalità indicate, a:

- 1) pubbliche autorità (inclusi tribunali), per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti;
- 2) soggetti terzi di cui PWG si avvale per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e legali (quali, Banche, Istituti di Credito, Compagnie di assicurazione, società di gestione di servizi amministrativi, vettori, spedizionieri, consulenti in materia contabile, legale, tributaria);
- 3) soggetti delegati e/o incaricati da PWG per l'espletamento delle attività o di parte delle attività correlate all'erogazione della prestazione contrattuale;
- 4) Società del network PWG, per lo svolgimento di attività di amministrazione interna, strumentali, connesse o di supporto a quelle di PWG. In tali casi PWG garantisce che la trasmissione dei dati sarà effettuata verso paesi terzi giudicati adeguati in base ad una decisione della Commissione europea; in mancanza, assicura la sussistenza di garanzie adeguate al trasferimento, tra cui clausole contrattuali standard o clausole tipo di protezione dei dati.

I dati sono comunicati a soggetti terzi previa opportuna designazione nel ruolo di Responsabili del trattamento o, in caso diverso, a seguito del riconoscimento di una Titolarità autonoma.

La persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente, qui di seguito indicati:

- accedere al contenuto dei propri dati (diritto di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i propri dati personali (diritto di rettifica);
- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo o ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ricevere, nei casi previsti dalla normativa, copia dei dati personali conferiti alla Società in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Per esercitare i diritti di cui sopra si potrà contattare il Titolare del trattamento dei dati di PWG, al seguente indirizzo e-mail: s.vitali@pwgsrl.com

Il Titolare del trattamento è PWG, i cui recapiti e dati societari sono quelli indicati in Contratto.

22. APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE INDIPENDENTI.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni dei Regolamenti UE che dispongono "misure restrittive" in relazione alla grave situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo non esaustivo) il Regolamento UE n. 833/2014 e s.m.i., concernente "misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina".

Il Fornitore, in particolare (e sempre a titolo non esaustivo), dichiara di essere a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:

a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, come successivamente modificato;

i. in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia;

ii. in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con "soggetti russi" ai sensi dell'art. 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 % del valore del contratto.

al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 e s.m.i., in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Il Fornitore si impegna, altresì, a dare piena e puntuale esecuzione a ulteriori disposizioni normative che, in tema di "misure restrittive", dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del presente rapporto contrattuale.

In caso di violazioni delle disposizioni del presente articolo ed in particolare dei paragrafi sopra pattuiti, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

23. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto, nonché i diritti e gli obblighi delle Parti da esso derivanti, sono regolati dalla legge italiana anche qualora il Fornitore abbia sede all'estero.

Il Foro di Bologna avrà competenza esclusiva in merito a tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto.

Castello D'Argile, Bologna, 2025

Firma

AI SENSI DELL'ART. 1341 E S.S. C.C., IL FORNITORE DICHIARA DI AVER LETTO E ACCETTATO LE CONDIZIONI GENERALI E, IN PARTICOLARE, LE SEGUENTI CLAUSOLE: ART. 1. (AMBITO DI APPLICAZIONE), ART. 2 (ACCETTAZIONE DELL'ORDINE), ART. 4 (CORRISPETTIVO), ART.5 (FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO), ART.6 (LUOGO, TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA DELLA FORNITURA), ART. 7. (CONTROLLO DELLA FORNITURA), ART. 8 (GARANZIA DEL FORNITORE), ART.9 (OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE), ART. 10 (DIVIETO DI SUBAPPALTO), ART.11 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO), ART. 12 (FORZA MAGGIORE), ART. 13 (DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE), ART. 14 (ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTICORRUZIONE), ART. 15 (RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI), ART. 16 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA), ART. 17 (INFORMAZIONI SOCIETARIE E INDIPENDENZA DELLE ENTITA' PWG), ART.18 (RECESSO), ART. 19 (RISOLUZIONE), ART. 20 (PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI), ART. 22 (APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE INDIPENDENTI), 23 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE).

Castello D'Argile, Bologna, 2025

Per espressa Accettazione